

APP. "B"



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE II

PIANIFICAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Te. 0932 – 676611 / Corso Italia 72 – 97100 Ragusa / g.sulseni@comune.ragusa.gov.it

Ragusa 27/5/2020

Oggetto : Salvaguardia degli equilibri e variazioni al Bilancio di previsione 2020-2021 (artt.175, comma 8 e 193 del TUEL). Relazione tecnico-finanziaria.

1. Premessa

Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.84 in data 31.12.2019.

Il Bilancio di previsione approvato garantisce il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 19.05.2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 54.617.768,00 così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				15.712.499,36
RISCOSSIONI	(+)	21.782.995,92	73.930.695,31	95.713.691,23
PAGAMENTI	(-)	23.021.144,41	73.263.587,93	96.284.732,34
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.141.458,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.141.458,25
RESIDUI ATTIVI	(+)	54.901.603,12	24.696.170,74	79.597.773,86
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.774.976,16	15.735.866,34	18.510.842,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			13.001.179,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			8.609.442,41
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			54.617.768,00

A

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'attività gestionale a partire dallo scorso mese di Marzo e' stata fortemente caratterizzata dall'emergenza COVID-19, e risulta necessario una prima verifica delle conseguenze sui conti e sugli equilibri del Comune. Il documento approvato il 31 dicembre scorso, non puo' trovare soluzione di continuita' con l'andamento degli anni precedenti e con quanto ritenuto possibile in un periodo estremamente differente da quello che l'emergenza Coronavirus ha determinate su tutto il territorio nazionale.

Sebbene gli effetti complessivi di questa pandemia non sono ancora completamente noti sull'economica nazionale, regionale e ragusana ne' sono noti complessivamente gli interventi e gli strumenti che il Governo nazionale vorra' mettere in atto per sostenere gli Enti locali, occorre porre particolare attenzione agli equilibri di bilancio e per talune previsioni di entrata ipotizzate nell'ultimo bimestre dello scorso anno occorre un passo indietro ed una necessaria revisione.

La crisi modifica gli scenari in modo molto veloce e quindi si ritiene indispensabile rendere il Bilancio di previsione 2020-2022 molto piu' flessibile rispetto agli scorsi anni, cio' significa che con cadenze ravvicinate (mensili/bimestrali) sara' necessario attenzionare gli equilibri di bilancio, variare il documento finanziario per aggiornarlo costantemente alla situazione nazionale eccezionale nonche' alle normative che quasi settimanalmente provengono dal Governo centrale e regionale.

Se il Testo Unico degli Enti Locali obbliga a controllare le previsioni una volta all'anno entro il 31 luglio, nell'attuale stato di emergenza Coronavirus occorre andare al di la' della legge e predisporre verifiche almeno bimestrali per adeguare le entrate e le spese dell'Ente.

Con nota prot. 35464 del 02.04.2020 (all.1) , e' stato richiesto a tutte le Direzioni dell'Ente una attenta rivisitazione dei contratti in essere per verificare e calcolare le economie derivanti da mancata fornitura e/o ridotte prestazioni a seguito emergenza Covid-19.

Per tutte le entrate dell'Ente e' stata effettuata una verifica delle condizioni di congruita', ad eccezioni di 2 entrate tributarie per le quali occorre un maggior lasso di tempo per capire gli effetti dell'emergenza. In particolare il riferimento e' all'entrata derivante dall'Addizionale Comunale all'IRPEF, nonche' all'entrata per IMU.

Con il Decreto Liquidita' (Decreto n.23/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 dell'8 aprile 2020) sono state previste numerose misure in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per imprese nonche' ulteriori interventi in materia di salute, lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali. Per quanto di interesse del presente atto, occorre rilevare la possibilita' per imprese e lavoratori autonomi di pagare senza interesse e sanzione, tra le altre anche l'addizionale comunale Irpef, dei mesi di aprile e maggio entro il 30 giugno 2020 o attraverso rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili a partire dal 30 giugno 2020. Un provvedimento che non impatta sulla competenza del Bilancio degli Enti locali ma esclusivamente sulle disponibilita' di cassa.

Anche per l'Imposta Municipale (IMU) occorrera' capire tra qualche mese il reale impatto dell'emergenza. L'accertamento dell'IMU avviene per cassa , per cui oltre ad eventuali provvedimenti di rinvio delle scadenze, occorre capire quanto l'emergenza incidera' sulla capacita' dei contribuenti di

rispettare il versamento dell'imposta, tenendo presente che il mancato incassato inciderà sia in termini di cassa ma anche e soprattutto in termini di competenza.

La disciplina degli equilibri di bilancio è stata rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione;

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi, eventualmente, contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Si ricorda che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, la quota libera del risultato di amministrazione;

Con nota prot. n. 43887 del 07.05.2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio.

Alla data della presente non risultano pervenuti riscontri che incidono negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio.



2.1) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato in pareggio.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi , occorre procedere ad alcune variazioni che non incidono sul mantenimento degli equilibri di bilancio e che riguardano :

- impinguare i capitoli di bilancio per le assunzioni stagionali della Polizia Municipale in quanto ad 11.700,00 con fondi del bilancio comunale e in quanto ad € 11.075,72 con utilizzo di avanzo vincolato (nota prot.49882 del 18.05.2020)
- applicazione avanzo di amministrazione per l'ammontare di € 47.925,00 per i servizi residenziali per minori stranieri non accompagnati (MSNA) (nota prot.47948 del 15.05.2020);
- stanziamento della somma, in entrata e in uscita, di € 1.062.450,00 in relazione al trasferimento dello Stato per Progetto Accoglienza Stranieri (nota prot.47944 del 15.05.2020);
- applicazione avanzo di amministrazione per l'ammontare di € 25.000,00 per il Progetto PIPPI da restituire alla Regione Siciliana;
- applicazione avanzo di amministrazione per l'ammontare di € 55.394,26 per gli interventi definiti con il Progetto Bilancio Partecipativo 2019;
- impinguare le somme destinate ai servizi informatici per € 70.000,00 e al servizio di pulizia dei locali comunali per € 50.000,00 (nota prot.48640 del 18.05.2020)
- prevedere apposito stanziamento per la restituzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla Regione Sicilia per un totale di € 136.668,06 , per piu' lavori inerenti la rete acquedottistica e per i quali, negli anni di riferimento 2017-2018 l'IVA risulta essere stata portata in detrazione a credito del Comune di Ragusa ;
- applicazione avanzo di amministrazione relative all'imposta di soggiorno per l'ammontare di € 150.000,00 (nota prot.49820 del 19.05.2020)
- stanziamento per l'ammontare di € 373.869,13 per copertura finanziaria di debiti fuori bilancio dell'Avvocatura comunale con utilizzo dell'accantonamento a Fondo rischi per pari ammontare (nota prot. 50772 del 21.05.2020);
- stanziamento in entrata e in uscita di una somma pari ad € 78.000,00 per inserimenti di donne vittime di violenza;
- impinguamento del capitolo di bilancio inerente il servizio Spazio Neutro per l'ammontare di € 26.000,00 in attesa di procedere al bando del servizio con i fondi già previsti nel Piano di Zona;
- impinguamento del capitolo di bilancio inerente i contributi da erogare alle famiglie affidatarie per € 26.000,00 al fine di garantire il proseguo e il sostentamento degli affidi già disposti e che disporrà l'Autorità Giudiziaria;
- riduzione di alcune previsioni di Entrate Extratributarie ovvero entrate non direttamente collegabili a tributi o tasse, ma a proventi derivanti da servizi pubblici, da beni e/o diversi , il cui trend , in ragione dell'emergenza COVID-19, giustifica una prudenziale riduzione degli stessi (proventi utilizzo piscina/proventi utilizzo impianti sportive/proventi servizio stato civile al Castello di Donnafugata/Proventi servizio Refezione Scolastica/Proventi fruizione Castello Donnafugata/Proventi rette asili nido/Diritti di segreteria)
- Adeguamento degli stanziamenti di spesa minor uscite a seguito dell'emergenza Covid-19 e per una migliore aderenza alle esigenze di bilancio.

2.2) Equilibrio nella gestione di cassa.

A tutt'oggi l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fodo cassa finale positivo.

2.3) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione e' pari ad € 49.163.408,37, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato in base ai criteri esposti nella relazione al rendiconto 2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 9.821.164,40 e lo stesso, nel rispetto delle previsioni di Bilancio, risulta congruo.

2.5) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

I commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, piu' in generale, delle regole finanziarie aggiuntive sull'equilibrio di bilancio degli Enti locali.

Il comma 820 della legge di bilancio dispone che, dal 2019 , ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011.

La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte Costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2017, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della norma con riferimento alle regole sull'avanzo di amministrazione e sul fondo vincolato.

La Corte ha infatti affermato che:

- l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza;

- in ogni caso l'avanzo "non può essere oggetto di "prelievo forzoso " attraverso indirette prescrizioni tecniche";
- non può essere impedita la "naturale utilizzazione del fondo pluriennale vincolato,trasformandolo di fatto in un indebito contributo (..) agli obiettivi di finanza pubblica".

Con la successiva sentenza n. 101 del 2018, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 (disposizione per molti aspetti analoga a quella oggetto della precedente sentenza) nella parte in cui:

- a) "stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza";
- b) "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato, nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza".

Il comma 821 della legge di bilancio 2019 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Con **DM del 1 agosto 2019** sono stati codificati i nuovi equilibri di bilancio, in attuazione della Legge n.145/2018 e tal fine sono stati modificati anche i prospetti sia del bilancio di previsione, sia del rendiconto.

I nuovi equilibri sono fondamentalmente tre anche se frutto di piu' saldi , di parte corrente, di parte capitale, da tenere sotto controllo.

Nelle tabelle sottostanti si e' cercato schematicamente di rappresentare il calcolo dei nuovi equilibri :

+ AVANZO/-DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO
+ FPV DI ENTRATA
+ ACCERTAMENTI ENTRATE FINALI
- IMPEGNI SPESE FINALI
- FPV DI SPESA
- FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'
=====
= RISULTATO DI COMPETENZA

- RISORSE ACCANTONATE STANZIATE BIL.PREVISIONE
- RISORSE VINCOLATE NEL BILANCIO
=====
= EQUILIBRIO DI BILANCIO

+/- VARIAZIONE ACCANTONAM. EFFETTUATI NEL RENDICONTO
=====
= EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Se il “Risultato di competenza” rappresenta il vecchio “Equilibrio finale”, i due equilibri , di Bilancio e Complessivo, hanno la finalita’ di evidenziare il peso degli accantonamenti e dei vincoli applicati in bilancio.

Occorre evidenziare che allo stato attuale non sono previsti meccanismi sanzionatori nel caso in cui un ente dovesse registrare a consuntivo un equilibrio negativo. La Legge 145/2018 non ha introdotto penalita’ o sanzioni.

In definitiva il legislatore ha ritenuto non solo di fissare regole per la determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, ma anche di “tracciare” l’andamento di tali somme nell’esercizio di competenza, attraverso prospetti estremamente analitici che devono essere allegati al rendiconto e trasmessi alla BDAP.

Note conclusive

Il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2020-2022.

Risulta confermata la Nota di aggiornamento al DUP approvata con atto consiliare n.84 del 31.12.2019.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti



